



Circolare informativa n. 05 del 02 aprile 2019

ESTEROMETRO: Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

SCADENZA.

La trasmissione telematica delle operazioni estere deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento come da schema seguente

Periodo di riferimento	Termine di presentazione	Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Gennaio	28/02	Luglio	31/08
Febbraio	31/03	Agosto	30/09
Marzo	30/04	Settembre	31/10
Aprile	31/05	Ottobre	30/11
Maggio	30/06	Novembre	31/12
Giugno	31/07	Dicembre	31/01

PER LE SOLE OPERAZIONI DEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019 LA SCADENZA E' STATA PROROGATA AL 30 APRILE 2019.

Per "periodo di riferimento" deve intendersi:

- per le fatture attive: la data del documento emesso;
- per le fatture di acquisto: la data di ricezione (= registrazione) del documento comprovante l'operazione.

SOGGETTI OBBLIGATI.

Tutti i soggetti passivi iva residenti soggetti alla fatturazione elettronica dal 01.01.2019.

In attesa di chiarimenti ufficiali, pare che restino assoggettate all'obbligo in parola le Associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco e terzo settore con regime agevolato L. n. 398/91, ancorché con ricavi da attività commerciali del periodo d'imposta precedente non superiori a 65mila.

SOGGETTI ESCLUSI.

- Contribuenti in regime dei "minimi"
- Contribuenti in regime "forfettario"
- Produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, co. 6, dpr 633/72

OPERAZIONI ESCLUSE DA NON COMUNICARE.

L'invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali:

- è stata emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni)
- è stata emessa e/o ricevuta fattura elettronica.

Si ricorda a tal proposito che per emettere una E-Fattura ad un soggetto estero il codice convenzionale da indicare nel campo "CodiceDestinatario" sarà XXXXXXX (sette volte X).

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE.

Si dovranno comunicare le:

- Cessioni e/o acquisti di beni
- Prestazioni di servizi rese e/o ricevute

verso / da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (UE ed EXTRAUE), soggetti passivi Iva o meno, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia.

La comunicazione dovrà essere trasmessa mediante un **file XML firmato digitalmente dal responsabile dell'invio**.

L'Agenzia ha precisato che rientrano nell'esterometro anche le operazioni effettuate nei confronti di **soggetti non residenti ma identificati** ai fini Iva in Italia.

L'Esterometro NON sostituisce la comunicazione INTRASTAT, la quale andrà comunque trasmessa fermo restando le semplificazioni introdotte nel 2018, richiamate nella nostra circolare n. 9/2018.

Si potrà quindi assistere ad una duplicazione di informazioni trasmesse sia con l'Esterometro che con il mod. Intrastat.

ESEMPI

Rientrano nella comunicazione:

- Acquisto di un servizio da un soggetto UE che fruisce nel suo Paese del regime delle "piccole imprese" (quindi sprovvisto della partita iva);
- Acquisto di un servizio relativo ad un immobile sito in Germania, ancorché in Italia si tratti di operazione fuori campo iva ex art. 7-quater, lett. a), dpr 633/72;
- Partecipazione ad una fiera in uno Stato UE od Extraue;
- Triangolazione Extra-UE (= operatore italiano che acquista beni da un fornitore italiano, chiedendo la consegna della merce al proprio cliente finale Extra-UE): rientrerà nell'esterometro la sola fattura emessa al cliente finale Extra-UE ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), dpr 633/72;
- Triangolazione comunitaria (= operatore italiano che acquista beni da un fornitore italiano, chiedendo la consegna della merce al proprio cliente finale UE): rientrerà nell'esterometro la sola fattura emessa al cliente finale UE ai sensi dell'art. 41 del d.l. 331/93;
- Acquisto software online con consegna fisica del prodotto (c.d. commercio elettronico indiretto). **Nel caso in cui l'acquisto sia eseguito presso un fornitore Extra-UE, essendo l'operazione soggetta alle formalità doganali, l'operazione non dovrà essere inserita nell'esterometro: in tale caso, il cessionario italiano si limiterà ad annotare nel registro iva acquisti la bolletta doganale di importazione;**

- Download di software (c.d. commercio elettronico diretto);
- Secondo alcuna dottrina, acquisto di un biglietto di ingresso ad una manifestazione culturale, artistica, sportiva, scientifica, educativa, ricreativa, comprese fiere ed esposizioni (con imposta Iva pagata nello Stato in cui si svolge l'evento, ai sensi dell'art. 7-quinquies dpr 633/72), rientra nell'esterometro se la fattura è registrata nel registro Iva acquisti come fuori campo iva art. 7-quinquies (**diversamente, non rientra se registrato solo in contabilità generale**).

All'Agazia Entrate andranno comunicati:

* dati identificativi del	- cedente - prestatore
* dati identificativi del	- acquirente - committente
* data del documento	
* data di registrazione	(solo per i documenti ricevuti e le relative note di variazione)
* numero del documento	
* base imponibile	
* aliquota iva	
* imposta	in alternativa , se l'operazione non comporta l'applicazione dell'imposta (perché non si applica oppure perché non esposta), indicare la natura dell'operazione (stessi codici dello spesometro):

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11
Documento riepilogativo	TD12

Tipologia operazione	Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	N1
Non soggetta ad IVA	N2
Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE)	N3
Operazione esente	N4
Regime del margine / IVA non esposta in fattura (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	N5
Inversione contabile / reverse charge	N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: <ul style="list-style-type: none"> • vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superi nell'anno in corso € 100.000 • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*) 	N7

** se è emessa fattura con imposta dello stato UEdi residenza del consumatore finale, nei campi "aliquota" e "imposta" va riportato "0" e nel campo "natura" il codice "N7".*

Si precisa che le operazioni poste in essere con soggetti residenti/stabiliti nei comuni di LIVIGNO e CAMPONE D'ITALIA rientrano tra le operazioni transfrontaliere, salvo il caso di esonero (vedi sotto).

SANZIONI.

In caso di omessa, incompleta o inesatta comunicazione, la sanzione amministrativa è **di euro 2 per ogni fattura, con un massimo di euro 1.000 per trimestre**.

La sanzione è ridotta alla metà se la violazione viene sanata entro 15 giorni successivi la scadenza.